

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, con sede in Via di San Gallicano, 25/a – cap. 00153 – Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 09694011009, in persona del Direttore Generale e rappresentante legale p.t. Dott. Cristiano Camponi, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'INMP (di seguito anche INMP),

E

l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede Via del Terminillo, 42, Rieti, in persona del e rappresentante legale p.t., il Direttore Generale Dott. Mauro Maccari, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della ASL (di seguito anche ASL o Azienda);
d'ora in avanti, per brevità, *“le Parti”*

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 56 del 22 febbraio 2013 “Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)”, l'Istituto può stipulare accordi e convenzioni con strutture pubbliche e private e con università, anche straniere;
- l'INMP ha tra i suoi fini istituzionali il compito di sviluppare sistemi innovativi orientati all'equità per contrastare le disuguaglianze in materia di tutela della salute in Italia, di rendere più agevole l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale da parte dei gruppi socioeconomici più svantaggiati e di assicurare un alto livello di qualità delle prestazioni fornite, promuovendo specifiche attività di assistenza, ricerca e formazione;
- l'INMP opera con le Istituzioni pubbliche nazionali e regionali e con soggetti del privato sociale, per rafforzare, migliorare, consolidare le conoscenze sulle disuguaglianze sociali e proporre modelli

di intervento di integrazione sociosanitaria, di inclusione e di tutela della dignità e dei diritti, per una migliore equità di accesso alla salute;

- la *mission* dell'INMP è fronteggiare, all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, le sfide sanitarie relative alle popolazioni più vulnerabili, attraverso un approccio transculturale, olistico e orientato alla persona, investendo sulla ricerca e sull'innovazione;

- l'INMP svolge attività di Centro di riferimento della Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo sociosanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP), nonché Centro Collaboratore dell'OMS per l'evidenza scientifica e il *capacity building* sulla salute dei migranti, fungendo anche da Osservatorio epidemiologico nazionale per l'equità nella salute (OENES);

- nell'ottica del contrasto alle disuguaglianze di salute, l'INMP propone anche interventi di medicina sociale in vari territori che manifestano l'esigenza di una azione di presa in carico delle popolazioni in vulnerabilità socioeconomica;

- la ASL di Rieti, tra i suoi fini istituzionali, include la promozione della salute delle popolazioni migranti e delle persone in condizioni di povertà ed ha attivato numerosi progetti e linee di intervento in questo ambito, dimostrando un impegno costante nel garantire l'accesso ai servizi sanitari per le fasce più vulnerabili della popolazione;

- nel territorio di competenza della ASL di Rieti sono state riscontrate condizioni di svantaggio sociale, economico e culturale che incidono anche sul livello di salute e rappresentano un importante fattore di rischio per la salute stessa e la qualità della vita;

- si rende necessario attivare una collaborazione tra le Parti, ai sensi del richiamato art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tanto premesso, le Parti come sopra individuate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

ART. 2

(Oggetto)

1. Il presente Protocollo definisce il rapporto di collaborazione reciproca tra le Parti nell'ambito dell'integrazione sanitaria e socio-sanitaria, con l'obiettivo di promuovere attività ed azioni sinergiche in favore delle fasce più vulnerabili della popolazione nel territorio della provincia di Rieti, contribuendo alla realizzazione del comune scopo di favorire ulteriormente l'accesso ai servizi sanitari e la fruizione degli stessi.
2. Le attività previste dal presente Protocollo, finalizzato al contrasto delle disuguaglianze di salute, potranno essere dettagliate per mezzo di successivi atti convenzionali tra le Parti.

ART. 3

(Ambiti di collaborazione)

1. I campi di attivazione del presente protocollo d'intesa riguardano nello specifico i seguenti ambiti di collaborazione:
 - a) **Contrasto alle disuguaglianze di salute:**
 - Progettazione e sperimentazione di modelli innovativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a vantaggio di soggetti in condizione di vulnerabilità socio-economica e attività di collaborazione per la presa in carico in soggetti *hard to reach*;
 - Supporto e collaborazione nei percorsi di presa in carico in campo odontoiatrico e dermatologico, anche con intervento di personale sanitario e socio-sanitario;
 - Attività di collaborazione in ambito clinico, anche attraverso attività di medicina di prossimità.
 - b) **Ricerca:**
 - Sviluppo di progettualità di ricerca medica e biomedica su tematiche di interesse comune
 - Condivisione di dati disaggregati per le attività inerenti le ricerche sulle disuguaglianze socioeconomiche nella salute.

ART. 4

(Accordi operativi)

Ai fini dell'attuazione del contenuto del presente Protocollo e secondo quanto riportato nel precedente articolo 2, le Parti procederanno alla stipula di specifici accordi operativi che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti e le articolazioni delle linee di intervento.

ART. 5

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano, ognuna per la propria competenza istituzionale e per il ruolo definito nel presente Protocollo, alla realizzazione delle attività secondo principi di leale cooperazione.

ART. 6

(Referenti)

1. Ciascuna delle Parti indica almeno un Referente del presente Protocollo. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente Protocollo, nonché di monitorare costantemente quanto scaturito con l'entrata in vigore dello stesso.
2. I Referenti per l'INMP saranno individuati con nota congiunta del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che sarà inviata alla ASL mediante posta elettronica certificata.
3. I Referenti per la ASL saranno individuati con successiva nota del Direttore Generale, che sarà inviata all'INMP mediante posta elettronica certificata.

ART. 7

(Responsabilità e copertura assicurativa)

1. I dipendenti e/o collaboratori delle Parti che dovessero eventualmente recarsi presso le sedi delle altre, per l'attuazione del presente Protocollo, sono tenuti a uniformarsi alle procedure/protocolli/disposizioni sanitarie e ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la parte ospitante, nonché alle misure di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
2. Ciascuna Parte è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvi i casi di dolo o colpa grave di una o entrambe le altre Parti.
3. Le Parti si assumono la responsabilità per i danni causati a terzi derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo e limitatamente alle rispettive sfere di competenza.
4. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del personale dalla stessa impiegato per l'esecuzione del presente Protocollo, anche quando chiamato a frequentare le sedi delle altre Parti o di terzi

ART. 8

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha validità di 24 mesi a decorrere dalla data della sua ultima sottoscrizione.

2. Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di risolvere il presente Protocollo in qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza, previa specifica comunicazione mediante nota scritta da inviarsi mediante Posta Elettronica Certificata con almeno 30 giorni di preavviso.
3. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate tra le Parti ed avranno validità solo in forma scritta.
4. Il presente Protocollo è prorogabile o rinnovabile con apposito atto scritto a firma dei rappresentanti legali delle Parti.

ART. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, in riferimento all'oggetto e all'esecuzione delle attività conseguenti alla conclusione del presente Protocollo di Intesa, sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (nel prosieguo anche solo "GDPR") e al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. "Codice Privacy").
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri profili di competenza e attività, a trattare i dati personali di quanti saranno, a qualsiasi titolo, coinvolti, assolvendo agli obblighi di cui alla richiamata normativa con ogni conseguente responsabilità in caso di violazione delle disposizioni della stessa, impegnandosi sin d'ora a mantenere indenne l'altra Parte per qualsiasi danno che possa derivare da pretese avanzate nei propri confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento ad essa imputabili, qualora tale danno venga accertato giudizialmente o risulti da provvedimento dell'autorità amministrativa.
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR, con particolare riguardo alla puntuale applicazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati che prevede il trattamento dei soli dati necessari, adeguati e pertinenti al raggiungimento delle finalità di cui al presente Protocollo di Intesa.
4. Alla luce della richiamata normativa, le Parti si danno altresì atto della circostanza per cui, in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, le stesse sono da qualificarsi quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.
5. Con particolare riguardo ai profili di competenza delle Parti, queste ultime, quali autonomi titolari del trattamento, si impegnano ad assolvere agli obblighi di somministrazione delle informative e, ove necessario, di acquisizione del consenso dei soggetti coinvolti nell'attività di trattamento, come tali interessati rispetto alle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa e di trattamento ai sensi e nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy.

6. Le Parti si danno atto della circostanza per cui, in relazione a specifiche attività oggetto della collaborazione, rimandano a successivi atti l'eventuale diversa definizione dei ruoli in materia di trattamento dei dati personali, in funzione degli specifici trattamenti di dati personali che conseguiranno.

7. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al trattamento ai sensi dell'art. 32 GDPR ed a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento.

8. Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente protocollo, che non siano tenute in forma di leggi o regolamento al segreto professionale, saranno soggette all'obbligo di non divulgazione e alla massima riservatezza in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate e di aver proceduto a nominare, tali soggetti, autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

9. La ASL di Rieti ha nominato, quale proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), l'Avv. Franco Angelo Ferraro, che può essere contattato alla seguente e-mail: dpo@asl.rieti.it.

10. L'INMP ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Avv. Gennaro Maria Amoruso, che può essere contattato alla seguente e-mail: rpd@inmp.it.

ART. 10

(Definizione delle controversie – Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Protocollo mediante bonario componimento.

2. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente, le Parti espressamente individuano come competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 11

(Registrazione e sottoscrizione digitale)

1. Il presente Protocollo, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/90, è sottoscritto con firma digitale e trasmesso mezzo Posta Elettronica Certificata.

2. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

3. Il presente Protocollo è soggetto a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta è assolta da INMP all'atto della firma e verrà rimborsata per metà dalla ASL di Rieti entro 60 giorni dall'avvenuta sottoscrizione.

4. Il presente Protocollo è fuori dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 12

(Clausole finali)

1. Le Parti approvano specificatamente le clausole che singolarmente e nel loro insieme, così come negoziate, costituiscono manifestazione integrale della loro volontà.
2. Qualunque modifica del presente atto potrà avere luogo solo se approvata per iscritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'atto nel suo complesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

INMP

Il Direttore Generale

Dott. Cristiano Camponi

(firmato digitalmente)

ASL di Rieti

Il Direttore Generale

Dott. Mauro Maccari

(firmato digitalmente)